

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 042. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 50 per cento dell'importo dovuto in 15 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 09. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 010. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 011. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 012. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 013. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 014. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 015. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 21 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 016. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 22 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 017. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 23 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 018. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 24 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 019. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 25 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 020. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 26 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 021. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 27 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 022. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 28 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 023. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 29 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 024. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 30 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 025. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 75 per cento dell'importo dovuto in 20 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 08. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/1996 al 2002/2003 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento dell'importo dovuto in 30 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 06. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando quanto dovuto in 30 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 07. Vascon.

All'articolo aggiuntivo 14.075 della Commissione, comma 2, dopo le parole:

può esercitare, aggiungere le seguenti: in caso di inadempienze,

0. 14. 075. 1. Cima, Boato.

Sostituire il comma 4 dell'emendamento 14.075 della Commissione con il seguente:

« 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio ».

0. 14. 075. 2. La Commissione.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Vigilanza e potere sostitutivo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali, può essere nominato un Commissario straordinario di Governo, che può avvalersi di uno o più sub-Commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione della presente legge nei suoi primi due periodi di attuazione.

2. Il Commissario straordinario di Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui al comma 3.

3. In caso di inadempienze relative all'attuazione della presente legge, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 075. La Commissione.

ART. 15.

(Disposizioni attuative e abrogazioni).

Al comma 2, sostituire il quarto capoverso con il seguente: legge 24 febbraio 1995, n. 46 e conseguenti atti applicativi.

15. 1. Vascon, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Ai fini della definizione bonaria e contestuale abbandono a spese compensate dei contenziosi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria, scaturiti dall'applicazione delle norme abrogate di cui al comma 15, è consentito il pagamento delle somme dovute in misura ridotta pari al 10 per cento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo i produttori che:

a) non abbiano effettuato consegne ad acquirenti riconosciuti nell'ultimo periodo di commercializzazione precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) abbiano, dal periodo 1995/1996 in poi, ceduto a titolo oneroso, anche parzialmente, affittato, dato in comodato o fatto oggetto di contratti di soccida la propria quota, salvo i casi di forza maggiore.

3. Ai produttori che hanno versato nella contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni intestata al « Ministero del tesoro — Ragioneria

generale dello Stato Prelievo supplementare sul latte di vacca », aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nei periodi dal 1995/96 al 2002/03 a titolo di prelievo supplementare, l'AGEA è autorizzata a restituire le somme versate che risultino eccedenti al 10 per cento dell'importo dovuto, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima, capitolo 2002.

4. Gli acquirenti entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto versamento, restituiscono ai soggetti di cui al presente articolo gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente ai periodi per i quali è stato effettuato il versamento o siano intervenute le sentenze giurisdizionali favorevoli al produttore.

15. 01. Vascon, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Ai produttori ai quali è stato imputato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione dal 1995/1996 al 2001/2002 è concesso il beneficio della rateizzazione dell'importo dovuto, previa presentazione di apposita domanda all'AGEA ed alle competenti regioni o province autonome entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dall'AGEA con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, applicando alle singole rate il tasso di interesse del 3 per cento annuo.

3. La definizione della posizione debitoria secondo quanto previsto dal comma 2 comporta l'estinzione di qualsiasi contenzioso in materia pendente dinanzi agli organi giurisdizionali, amministrativi e ordinari.

15. 02. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Al fine della ristrutturazione della produzione lattiera, ai produttori titolari di un quantitativo individuale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, è accordata una indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri nella rispettiva azienda commisurata al numero delle vacche da latte calcolato sulla base dell'anagrafe bovina, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di euro 414 a capo e di euro 0, 21 per chilogrammo di quantitativo di riferimento è erogato dall'AGEA, previa verifica della regione ove è ubicata l'azienda.

2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione ove è ubicata l'azienda e all'AGEA entro il 31 luglio di ciascun anno e deve contenere l'impegno a non riprendere la produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri. Ai produttori che si impegnano alla riconversione dalla produzione lattiera a quella da carne ottenuta con metodi di allevamento estensivi e biologici il premio è erogato nella misura di euro 0,50 per chilogrammo di quantitativi di riferimento.

3. I quantitativi individuali di cui sono titolari le aziende beneficiarie del premio confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni cui afferivano, che provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis.

4. All'onere derivante dal presente articolo determinato in complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per gli anni 2004 e 2005, all'onere determinato in complessivi 60 milioni di euro, per ciascun anno si provvede con i fondi di cui al Fondo speciale di parte corrente del bilancio relativo a ciascun anno dello stanziamento relativo al Ministero per le politiche agricole e

forestali, con corrispondente riduzione dell'importo ivi previsto.

15. 03. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Al fine della ristrutturazione della produzione lattiera, ai produttori titolari di un quantitativo individuale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, è accordata una indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri nella rispettiva azienda commisurata al numero delle vacche da latte calcolato sulla base dell'anagrafe bovina, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di euro 414 a capo e di euro 0, 21 per chilogrammo di quantitativo di riferimento è erogato dall'AGEA, previa verifica della regione ove è ubicata l'azienda.

2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione ove è ubicata l'azienda e all'AGEA entro il 31 luglio 2003 e deve contenere l'impegno a non riprendere la produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri. Ai produttori che si impegnano alla riconversione dalla produzione lattiera a quella da carne ottenuta con metodi di allevamento estensivi e biologici il premio è erogato nella misura di euro 0, 50 per chilogrammo di quantitativi di riferimento.

3. I quantitativi individuali di cui sono titolari le aziende beneficiarie del premio confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni cui afferivano, che provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis.

4. All'onere derivante dal presente articolo determinato in complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

15. 04. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Iniziative a tutela dei beni archeologici iracheni)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

il saccheggio sistematico e su ordinazioni esterne del museo archeologico nazionale di Baghdad, di altre cinque entità museali, di sette librerie, di archivi storici e di dozzine di siti archeologici dell'Iraq, iniziato la notte dell'11 aprile 2003, ripreso il 14 e il 15 dello stesso mese, e tutt'ora in corso in altre località lontane dalla capitale, costituisce un colpo gravissimo inferto, per illeciti fini commerciali, alla cultura più antica e alla memoria storica dell'intera umanità, oltre a costituire una flagrante violazione del Protocollo del 1984 della Convenzione de L'Aja e della successiva Convenzione del 1980;

il Governo italiano ha preso alcune iniziative volte a contribuire alla catalogazione, al recupero ed al restauro dei reperti archeologici trafugati e ha stanziato, ad analoghi fini, un milione di dollari a beneficio dell'Unesco (400 mila dollari già versati);

il Ministro interpellato, in concomitanza con la riunione Interpol a Lione sullo stesso tema, ha annunciato di voler finanziare le suddette iniziative anche con i proventi del concerto di Paul McCartney al Colosseo;

il direttore generale dell'Unesco, dottor Koichiro Matsura, ha inviato, tra i molti urgenti e drammatici appelli al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, all'Unione europea e ai singoli Governi, quello di primaria importanza volto ad interdire a qualsiasi titolo per un periodo dai tre ai cinque anni il traffico lecito e illecito degli artefatti delle civiltà dei sumeri, degli accadi, dei babilonesi, degli assiri e degli arabi *hatra* –:

per quali ragioni il Governo italiano ed il Ministro interpellato, tra le pur lodevoli iniziative intraprese, non abbiano accolto o tantomeno menzionato quest'ultima richiesta del dottor Matsura – già adottata o in via di adozione da parte di altri Governi occidentali – misura che è l'unica atto a bloccare la devastazione, la dispersione e la svendita del più prezioso patrimonio della nostra civiltà.

(2-00752) « Mascia, Giordano, Titti De Simone ».

(13 maggio 2003)

(Sezione 2 – Iniziative volte a modificare la normativa riguardante la certificazione medica per la detenzione di armi)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

le drammatiche stragi di Aci Castello e Milano ripropongono con forza la questione dei controlli sulle armi e su chi le

possiede: casi analoghi si sono già verificati altre volte negli ultimi mesi, come a Borzano e a Chieri;

in Italia circa 900 mila persone hanno il porto d'armi, ma sono circa 4 milioni coloro che possiedono armi in casa: non si tratta di criminalizzare, ma di sapere bene se queste persone hanno i requisiti idonei per avere armi o se sia mutato qualcosa dal tempo in cui presero il porto d'armi o ancora se chi desidera possedere armi ha le carte in regola;

queste tragedie che si ripetono periodicamente sollevano allarme sociale ed interrogativi, che rimangono puntualmente senza risposta —:

se il Governo intenda agire affinché siano date risposte alla giusta richiesta di sicurezza dei cittadini;

in particolare, se il Governo intenda adottare iniziative volte a modificare la certificazione medica per la detenzione di armi, oggi generica e facoltativa, affinché la stessa diventi obbligatoria e rilasciata da una commissione medica, di cui faccia parte uno specialista in neurologia e psichiatria;

se il Governo intenda attivarsi affinché i dipartimenti di salute mentale, gli ospedali e i medici di famiglia siano in grado di sapere, nel rispetto della legislazione sulla *privacy*, se i loro pazienti possiedono armi, procedendo anche ad un'anagrafe completa ed informatizzata di chi possiede o detiene le armi stesse.

(2-00746) « Fioroni, Fistarol, Boccia ».

(8 maggio 2003)

(Sezione 3 – Nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale di Trieste)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

la legge di riordino dell'autorità portuale (legge n. 84 del 1994) prevede che il

suo presidente sia nominato « previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio » e che « la terna è comunicata al Ministro dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato »;

per quanto riguarda il presidente dell'autorità portuale di Trieste, la terna viene così definita: un rappresentante designato dai comuni di Trieste e Muggia, un rappresentante designato dalla camera di commercio di Trieste e un rappresentante dalla provincia di Trieste;

il mandato dell'attuale presidente dell'autorità portuale di Trieste, Maurizio Maresca, scade a novembre 2003;

in data 8 maggio 2003, i soggetti territoriali indicati dalla legge hanno inviato una lettera al Ministro interpellato contenente un'unica e unitaria indicazione nella persona della dottoressa Marina Monassi;

tale lettera risulta effettivamente registrata al protocollo del Ministro interpellato in data 9 maggio 2003;

in detta lettera di designazione i firmatari (sindaci di Trieste e Muggia, presidente della provincia di Trieste e presidente della camera di commercio di Trieste) fanno esplicito riferimento alla « richiesta » del Ministro interpellato di procedere alla designazione;

l'8 giugno 2003 si eleggerà il nuovo presidente della giunta regionale e sarà rinnovato l'intero consiglio della regione Friuli Venezia Giulia —:

se corrisponda al vero che il Ministro interpellato abbia chiesto, con incomprensibile anticipo rispetto alla scadenza del mandato, ai soggetti individuati dalla legge, l'indicazione di un candidato o di una

terna, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, per poi procedere alla nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale di Trieste;

se l'iniziativa di anticipare i termini della designazione rispetto a quelli fissati dalla legge sia stata assunta dal Ministro interpellato o piuttosto sollecitata dai soggetti territoriali previsti dalla legge n. 84 del 1994;

se questa eventuale nomina, così anticipata rispetto ai termini previsti dalla legge, non appaia dunque discutibile sotto il profilo della mera legittimità, ma certamente inopportuna sotto il profilo politico, tenuto anche conto che, in caso di assenza e/o impedimento del presidente della giunta regionale, il compito di concertare con il Ministro interpellato detta nomina competerebbe al vicepresidente della giunta regionale, che, in questo caso, è parte in causa della competizione elettorale dell'8 giugno 2003, quale candidato presidente della giunta regionale per la Casa delle libertà;

se il Ministro interpellato non intenda formalmente assicurare che non rientra nelle sue intenzioni procedere alla nomina del presidente dell'autorità portuale di Trieste prima delle elezioni dell'8 giugno 2003.

(2-00750) « Lettieri, Damiani, Illy, Boccia ».

(13 maggio 2003)

(Sezione 4 – Misure per contrastare l'arrivo via mare di immigrati clandestini durante il periodo estivo)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

l'arrivo stagione estiva implica l'instaurarsi di condizioni meteorologiche fa-

vorevoli alla navigazione in tutto il bacino del Mediterraneo, permettendo, quindi, l'intensificazione dei traffici illegali e, in particolar modo, di quelli collegati al trasporto di migranti clandestini;

il Governo risulta ancora in ritardo nel varo dei provvedimenti connessi all'applicazione della nuova normativa per il contrasto dell'immigrazione clandestina, in particolare nell'emanazione del decreto interministeriale di cui alla lettera *d*) dell'articolo 11 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di coordinamento degli interventi in mare;

non sono ancora note le regole d'ingaggio alle quali si attengono le imbarcazioni della Marina militare, della guardia costiera, della finanza di mare e delle componenti navali dell'Arma dei carabinieri e della polizia di stato, quando incontrano in altura o sottocosta battelli carichi di migranti clandestini;

sono, altresì, sconosciuti i risultati concretamente raggiunti attraverso la stipula di intese bilaterali, in particolare con la Repubblica di Cipro, per lo stabilimento di presidi avanzati da utilizzare nel contrasto delle migrazioni illegali in prossimità delle loro maggiori sorgenti –:

quale sia l'opinione del Governo in merito allo stato di approntamento delle misure per il contrasto del prevedibile nuovo assalto migratorio che si prepara sulle coste della Repubblica italiana;

quali siano, inoltre, i tempi di emanazione dei principali provvedimenti attuativi della legge 30 luglio 2002, n. 189, le regole d'ingaggio cui si attengono le nostre forze armate e di polizia quando incontrano natanti che trasportano migranti clandestini, nonché i risultati riportati sotto il profilo dei rimpatri e dello schieramento di presidi avanzati all'estero per la repressione dei flussi migratori illegali potenzialmente diretti verso l'Italia.

(2-00751)

« Bricolo, Cè ».

(13 maggio 2003)

(Sezione 5 - Impatto ambientale della costruzione dell'acquedotto Rio Acque Striate in Piemonte)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

la *Cementir* s.p.a., il 4 novembre 1986, richiedeva al corpo delle miniere di Torino la concessione mineraria per lo sfruttamento di una miniera di marna cementizia in località Monte Bruzeta nel comune di Voltaggio (Alessandria), motivando la richiesta perché indispensabile per il prosieguo dell'attività produttiva del cementificio di Arquata Scrivia, poiché la concessione allora in uso denominata « Monte delle Rocche », sempre nel comune di Voltaggio, era in via di esaurimento;

all'interno dell'area di concessione della nuova miniera insistevano ed insistono le sorgenti dell'acquedotto del comune di Carrosio e, in parte, quelle del comune di Gavi, la concessione non poteva, pertanto, essere operativa in assenza dell'accordo con i comuni di Carrosio e Gavi;

il corpo delle miniere di Torino subordinò la concessione alla costruzione di un nuovo acquedotto, in accordo con i comuni sopra citati, da realizzarsi a cura della *Cementir*, ma sia il comune di Carrosio, sia il comune di Gavi hanno sempre espresso la propria contrarietà al nuovo insediamento, ritenendo utile, opportuno ed importante salvaguardare le proprie fonti di approvvigionamento idrico;

nel 1997 la concessione è scaduta senza che fosse mai iniziata la coltivazione della miniera: quindi, il procedimento di rinnovo della concessione fu dichiarato concluso;

il 3 maggio del 1998, durante una consultazione popolare, che ha coinvolto tutti i cittadini, il 90 per cento degli aventi diritto al voto votò contro la cava;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999 fu accordato alla società *Cementir* s.p.a. il rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento, subordinando, però, l'avvio delle attività estrattive alla preventiva realizzazione e messa in esercizio di un acquedotto per l'approvvigionamento alternativo dei comuni di Gavi e Carrosio, in quanto la coltivazione mineraria avrebbe interferito e reso inutilizzabili (almeno per tutta la durata della coltivazione mineraria, pari a circa un trentennio) tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'acquedotto comunale di Carrosio ed una sorgente dell'acquedotto del comune di Gavi; tra le prescrizioni fu previsto testualmente anche « che l'opera di presa dell'acquedotto alternativa doveva essere posizionata all'esterno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo »;

la regione Piemonte, in data 9 marzo 2001, pur registrando la posizione contraria, documentalmente circostanziata, alla realizzazione dell'acquedotto da parte dei comuni di Gavi e Carrosio, della comunità montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese, del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e dell'azienda sanitaria locale 22 di Novi Ligure, ha prodotto il suo atto finale, con il parere favorevole, espresso dal funzionario incaricato, dando così il « via libera » alla realizzazione dell'opera;

nella progettazione approvata l'opera risulta posizionata all'interno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, in evidente e palese violazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il 23 aprile 2001 la regione Piemonte, con propria deliberazione di giunta, autorizzò la costruzione dell'acquedotto, demandando alla Presidenza del Consiglio dei ministri la valutazione relativa al posizionamento delle opere di presa, senza

alcuna considerazione delle posizioni nettamente contrarie ampiamente espresse dagli enti locali interessati;

con la delibera della giunta regionale in data 23 aprile 2002 n. 11-2837 (peraltro impugnata dal comune di Carrosio) si è concluso positivamente, con prescrizione, il procedimento di valutazione di impatto ambientale dell'acquedotto Rio Acque Striate;

la Commissione ambiente dell'Unione europea, in seguito al reclamo N. 2001/51 presentato da Legambiente, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per « cattiva applicazione delle direttive 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale e 92/43/CEE sulla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche »;

inoltre, per tentare di superare le intrinseche carenze quantitative e qualitative delle acque derivabili, il tormentatissimo progetto nel corso degli anni ha subito innumerevoli modifiche, volte a superare, con trattamenti chimici e fisici, il passaggio dall'originale classificazione in categoria A3 ad acque di categoria A1: quindi, la realizzazione appare rischiosa per la salute e per l'ambiente e del tutto inutile;

il 17 aprile 2003, con ordinanze cautelari n. 1373/2003 e n. 1374/2003, il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999 relativo al rinnovo della concessione mineraria alla

Cementir, accogliendo, così, il ricorso del comune di Carrosio contro la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Piemonte, che aveva in precedenza rigettato l'impugnazione al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il 28 aprile 2003 la giunta regionale del Piemonte ha preso atto della decisione del Consiglio di Stato sulla sospensione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999 relativo al rinnovo della concessione mineraria a favore della *Cementir* s.p.a. e ha demandato alle autorità locali, per quanto di loro competenza, l'adozione dei conseguenti provvedimenti —:

quali iniziative il Governo intenda adottare in risposta alla moratoria da parte dell'Unione europea e con riferimento agli atti emanati connessi al provvedimento sospeso, come voglia dare corso agli adempimenti conseguenti e necessari per la tutela degli interessi pubblici generali coinvolti, compresi eventuali risarcimenti di danni, e se non ritenga di intervenire affinché gli organismi istituzionali territoriali responsabili procedano al ripristino dell'originale *habitat* ambientale delle aree investite dalla costruzione dell'acquedotto Rio Acque Striate, con un'ordinanza di demolizione immediata dell'acquedotto in oggetto o, almeno, delle opere che più impattano sull'ecosistema, come la diga.

(2-00755)

« Cima, Boato ».

(13 maggio 2003)